

Modena, 14 aprile 2020

Circolare n. 12F/2020

A tutte le farmacie clienti

Oggetto: decreto liquidità – primi commenti

Come è noto, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 ha introdotto una serie di importanti disposizioni atte a favorire l'accesso al credito e a regolamentare gli adempimenti fiscali delle aziende, di cui si vuole dare una breve sintesi relativamente alle situazioni più facilmente riscontrabili nel settore della farmacia.

FINANZIAMENTI BANCARI GARANTITI DALLO STATO:

E' la novità di maggior rilievo ma della quale mancano ancora chiarimenti operativi, sia da parte dei ministeri che delle associazioni di categoria più direttamente coinvolte (Assonime, ABI, ecc.), per cui saranno possibili interpretazioni diverse rispetto a quelle che seguono redatte esclusivamente dallo studio del testo del decreto. Risulta inoltre che gli istituti di credito stessi siano attualmente impreparati a gestire le pratiche.

Il complicato articolo 13 del provvedimento, relativo alle PMI (piccole e medie aziende), prevede in breve le seguenti articolazioni:

- 1) Finanziamento generico a favore di aziende che non hanno subito danneggiamenti a causa dell'emergenza sanitaria o che hanno subito danneggiamenti ma hanno avuto ricavi superiori ad € 3.200.000.
- 2) Finanziamento minimale di € 25.000 a favore di aziende che hanno subito danneggiamenti (lettera m).
- 3) Finanziamento generico a favore di aziende che hanno subito danneggiamenti a causa dell'emergenza sanitaria con ricavi inferiori ad € 3.200.000 (lettera n).

Si ritiene che la quasi totalità delle farmacie possa rientrare nella casistica 1).

Per tale fattispecie:

- La garanzia del finanziamento è offerta dal Fondo Speciale di Garanzia PMI
- La garanzia è offerta gratuitamente ed è pari, previa autorizzazione della Commissione Europea, al 90% del finanziamento concesso

- Il finanziamento è concesso per la durata massima di sei anni e nei limiti di Euro 5.000.000 e non può superare, alternativamente:
 - 1) il doppio del costo del personale per il 2019. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il costo del personale previsto per i primi due anni di attività; per le farmacie gestite in forma di ditta individuale o società personale si pone il problema di come considerare il costo figurativo del titolare, dei collaboratori familiari o dei soci;
 - 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio (irrilevante nel caso delle farmacie) e per costi di investimento nei successivi 18 mesi; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;
- Non viene indicato il tasso di interesse che viene applicato dall'istituto di credito anche se presumibilmente, in virtù della garanzia offerta dal Fondo, dovrebbe essere particolarmente ridotto;
- Le procedure di istruttoria del finanziamento sono estremamente semplificate (lettera g).

Non vi è dubbio pertanto che tali finanziamenti saranno verosimilmente piuttosto favorevoli, tuttavia, in considerazione della particolare situazione di vantaggio in cui si trova il settore della farmacia e della drammatica carenza di liquidità in cui vertono, al contrario, gran parte dei comparti economici italiani, si consiglia di utilizzare le agevolazioni concesse dal decreto solo per reali esigenze evitando operazioni speculative che andrebbero a gravare su un Fondo di Garanzia destinato ad accogliere richieste con ben altre finalità.

CREDITO D'IMPOSTA PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

L'articolo 30 del decreto concede un credito d'imposta del 50% per un massimo di € 20.000, la cui modalità di attuazione viene demandata ad un decreto successivo, per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Per le farmacie l'acquisto più usuale sono probabilmente le barriere di protezione trasparenti, ma anche altre spese specifiche di adattamento dei locali, le cui fatture d'acquisto saranno debitamente elaborate dallo Studio, mentre si ritiene sconsigliabile considerare le poche mascherine classificate DPI eventualmente utilizzate direttamente in farmacia per la pratica impossibilità di separarle contabilmente da quelle destinate alla rivendita. Si prega comunque di segnalare allo Studio le fatture relative ad interventi agevolabili qualora si ritenga che possano essere confuse con altre di diversa destinazione.

RINVIO SCADENZE FISCALI:

Il decreto introduce una serie di proroghe di scadenze fiscali ma esclusivamente a vantaggio dei contribuenti che hanno subito perdite consistenti a causa dell'emergenza sanitaria. Anche a motivo della scarsa rilevanza delle stesse, non verranno prese in considerazione dallo Studio.

Si resta come sempre a disposizione per chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

